

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO

Procedura aperta telematica per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, dei servizi di ingegneria e altri servizi tecnici al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al DL n. 34/2020 presso i Pronto Soccorsi dei Presidi Ospedalieri dell'area Isontina di ASUGI.

LOTTO 1 P.S. dell'ospedale di Monfalcone
CUP: G47H21063290001; CIG: 9385312C76

LOTTO 2 P.S. dell'ospedale di Gorizia
CUP: G87H21042570001; CIG: 938532358C

COD. AUSA: 0000618050

L'anno duemila_____ il giorno _____ del mese di _____

(_____) presso la sede dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano

Isontina, in Via V.Veneto,174 34170 Gorizia,

Premesso che:

- con decreto del Direttore Generale n. dd. per le motivazioni ivi addotte, è stata indetta procedura aperta telematica per il servizio indicato in epigrafe approvando contestualmente lo schema di disciplinare d'incarico contenente le modalità e le condizioni per l'espletamento dello stesso;

- con decreto del Direttore Generale n. dd. per le motivazioni ivi addotte, è stato affidato l'incarico professionale al Professionista _____, per le prestazioni indicate in oggetto;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del

presente atto, tra

dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, con sede legale in via Costantino Costantinides 2, 34128 Trieste", di seguito indicata anche come "Azienda" (o, al caso, "Amministrazione" o "Stazione Appaltante"), rappresentata dal _____ nato a _____ (___) il _____ C.F. _____ domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede dell'Azienda sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, in Via V.Veneto,174 34170 Gorizia", il quale interviene e stipula il presente atto in qualità di Direttore della S.C. Gestione Patrimonio e Tecnologie, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda che rappresenta;

e

il _____ (Codice Fiscale e Partita IVA _____ nato/a il residente a con studio professionale in _____sa (___) Via _____, ___ iscritto/a al _____ dei _____ della provincia di _____ al n. _____, di seguito indicato anche come "soggetto incaricato" (di seguito denominato Professionista),

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante del presente atto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, di seguito indicata più brevemente quale "Azienda", affida al Professionista _____ che accetta, l'incarico per lo

svolgimento delle attività inerenti la progettazione relativa al progetto di fattibilità tecnico economica, alla progettazione definitiva ed a quella esecutiva, la direzione dei lavori, la misura e la contabilità dei lavori, l'assistenza al collaudo, nonché coordinamento per la sicurezza in fase della progettazione e dell'esecuzione ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i., l'assistenza e il supporto nell'ottenimento di ogni parere e titolo autorizzativo, relativamente all'intervento di attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui al DL n. 34/2020 presso i Pronto Soccorsi dei Presidi Ospedalieri dell'area Isontina di ASUGI, Lotto 1 – PS dell'ospedale di Monfalcone; Lotto 2 – PS dell'ospedale di Gorizia.

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

Documentazione di gara presentata dall'aggiudicatario comprensiva di offerta tecnica ed economica;

Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:

- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (di seguito indicato come "D.Lgs. 50/2016") e s.m.i.;
- il Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (di seguito indicato come "DPR 207/2010") per la parte applicabile;
- il D.Lgs. 09.04.2008 n.81 e ss.mm.ii., c.d. "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (di seguito indicato come "D.Lgs. 81/2008");
- tutte le altre normative che direttamente o indirettamente abbiano attinenza con i servizi di cui trattasi.

**ART.4- CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE
PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI PROGETTAZIONE**

Le prestazioni in affidamento con il seguente disciplinare sono le seguenti:

1. Prestazioni progettuali e simili:

1.1 – Progetto di fattibilità tecnico economica generale, completo degli elaborati e documenti secondo quanto previsto dal codice dei contratti e s.m.i;

1.2- Progetto definitivo, completo degli elaborati e documenti secondo quanto previsto dal TIT. II - Capo I - Sez. III dall'art.24 all'art.32 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. .

1.2 - Progetto esecutivo, completo degli elaborati e documenti secondo quanto previsto dal TIT. II - Capo I - Sez. IV dall'art.33 all'art.43 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. .

1.3 - Direzione, misura e contabilità dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 147 all'art. 150 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. .

2. Prestazioni speciali:

2.1 - coordinamento della sicurezza in fase progettuale, secondo quanto previsto dall'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

2.2 - coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, secondo quanto previsto dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

In esecuzione del presente incarico il Professionista _____ si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti alla progettazione, alle seguenti indicazioni:

a) il progetto di fattibilità tecnico economica, il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in parola e tutte le attività tecnico-economiche annesse

dovranno venire eseguite secondo quanto stabilito da ogni disposizione di Legge o Regolamento nazionale e regionale vigente in materia. In particolare i progetti dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nelle Leggi e relativi Regolamenti in materia nonché alle “*best practice*” di riferimento per le prestazioni oggetto del presente disciplinare; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme.

Le analisi dei costi elementari e dei prezzi delle opere finite come pure ogni altra valutazione di progetto saranno riferite al prezzario regionale ovvero, in caso di carenza di voci, per interpolazione fra magisteri simili e, in ultima analisi, al livello del mercato corrente alla data di compilazione del progetto;

b) nello svolgimento delle attività progettuali il Professionista dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento, riferendo periodicamente sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle previsioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.

Il Professionista nell'espletamento dell'incarico potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla S.A., ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa Stazione Appaltante;

c) il progetto di fattibilità tecnico ed economica, e i progetti definitivo e quello esecutivo, che rimarranno in proprietà alla S.A., dovranno essere prodotti nei tempi indicati nel presente atto, in almeno n. 3 esemplari cartacei e in n. 1 copia digitale in formato .dwg e n. 1 copia digitale in formato .ifc.,

impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, ulteriori copie cartacee (del medesimo progetto) e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo se richiesto per l'ottenimento di pareri o il reperimento ed erogazione dei finanziamenti, salvo il mero rimborso delle sole spese di riproduzione;

d) il Professionista dovrà collaborare con il R.U.P. per l'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori e dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di Legge o regolamentari;

e) nei progetti definitivo ed esecutivo dovranno essere recepite tutte le eventuali prescrizioni apposte dagli organi tecnici di controllo, nonché le modificazioni eventualmente richieste dalla S.A., anche per il progetto di fattibilità tecnico ed economica, prima dell'approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle attività di verifica e validazione, senza perciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

Tutti gli elaborati grafici e di testo dovranno essere redatti mediante programmi informatici appositi (i file grafici dovranno essere in formato .dwg e n. 1 copia digitale in formato .ifc.,, mentre i file di testo dovranno essere forniti in formato compatibile con Microsoft Word) o altra tipologia standardizzata, indicata dal Responsabile Unico del Procedimento.

Dovranno essere forniti su supporto ottico (CD-ROM o DVD) copia di tutti i files componenti lo studio di fattibilità tecnico ed economica e il progetto definitivo e progetto esecutivo e, per ciascun elaborato cartaceo prodotto,

dovrà essere fornito il corrispondente file pronto per la stampa, in formato pdf.

I files potranno essere utilizzati dalla S.A. senza alcun onere e diritto nei confronti del Professionista.

I files così prodotti non devono essere protetti da alcun sistema.

Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive del R.U.P. e resta obbligato alle osservanze delle norme del "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per quanto applicabile del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii., del Codice dei contratti D.Lgs n. 50/2016 e D.Lgs n. 56/2017, dal D.Lgs 49/2018, dal D.Lgs 11.10.2017 "Criteri minimi ambientali per i servizi di progettazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici pubblici" e comunque da tutte le norme vigenti del settore, così come riportato negli altri allegati della presente procedura di gara.

Inoltre, nella redazione delle varie fasi progettuali, come precedentemente indicato, dovranno essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di opere pubbliche per progettazioni, direzione, contabilità e collaudo.

Nella fase di progettazione il R.U.P., in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, potrà richiedere integrazioni o modifiche alle prestazioni di cui all'art.106 del D.Lgs. 50/2016, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

ART.5 - CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE

**PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI DIREZIONE, MISURA E
CONTABILITA' DEI LAVORI**

In esecuzione del presente incarico il Professionista, si atterrà alle seguenti prescrizioni:

1. Dovrà essere garantito, a partire dalla data di stipula del presente atto e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico-amministrativo, l'assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia nonché, per quanto non espressamente previsto dalla normativa da ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, con l'obbligo di adeguamento dell'opera alle eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili.

2. Dovrà essere garantita l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti alla S.A. da norme cogenti (quali, ad esempio, in materia di adempimenti con l'A.N.A.C. ed Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e sub affidamenti in genere, ecc.).

3. La programmazione temporale dei lavori dovrà essere effettuata in assonanza con l'impresa esecutrice, sentiti il parere del Responsabile del Procedimento e gli organi dell'Azienda, così che vengano definite con chiarezza le modalità di svolgimento delle attività di cantiere e che tutto possa avvenire nel rispetto del termine contrattuale previsto.

4. Dovrà essere garantita la presenza quotidiana in cantiere di un assistente alla Direzione e sorveglianza dei lavori, così da poter permettere l'adozione di tutti i provvedimenti, l'assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie.

5. Dovrà essere redatta e mantenuta aggiornata tutta la documentazione tecnico amministrativa così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, come ad esempio provvedere all'aggiornamento quotidiano del giornale dei lavori, nonché alla misurazione e registrazione dei magisteri eseguiti -e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) - così che la contabilità dei lavori sia sempre aggiornata ed utile per provvedere alle liquidazioni in acconto che a quelle relative allo Stato Finale, così da evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice.
7. La S.A., d'intesa con il Responsabile del Procedimento, si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo o omesso adempimento di dette disposizioni da parte del Direttore dei Lavori.
8. Dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici, specifiche tecniche e di dettaglio) alla perfetta e completa realizzazione dell'opera, ivi inclusi gli eventuali atti ed i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera, compresi quelli di competenza della Direzione dei lavori relativamente all'eventuale Collaudo statico ed al Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo.
9. Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
10. Dovranno essere garantiti i necessari eventuali contatti con le Aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi di allacciamento e degli allestimenti impiantistici.
11. Se nell'esecuzione dell'opera si rendesse necessaria, nei limiti di cui

all'art. 106 del D.lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i., la predisposizione di varianti al progetto per le motivazioni previste dalle norme specifiche, il Direttore dei Lavori dovrà provvedere a darne immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione in merito alle motivazioni che la rendessero necessaria e dovrà contenere tutti gli elementi utili affinché lo stesso R.U.P. ne possa valutare l'effettiva necessità e congruità tecnico-amministrativa; solo a seguito dell'autorizzazione scritta del predetto Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori potrà procedere alla redazione della perizia stessa.

In tal caso sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote della tariffa professionale vigente, derivanti dalla sommatoria delle opere (variate ed invariate) esclusivamente con riferimento alla parte di opera totalmente riprogettata e per le prestazioni effettivamente eseguite, il tutto al netto del ribasso d'asta offerto in base di gara.

ART. 6 - CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

1. Il Professionista (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) dovrà garantire al Responsabile Unico del Procedimento l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti alla S.A. committente da norme cogenti; in particolare, sarà cura del Professionista proporre, in bozza, al Responsabile del Procedimento/Responsabile dei Lavori la comunicazione per la "notifica preliminare" ai fini dell'obbligatorio inoltro agli organi competenti. Inoltre, sarà preciso obbligo del coordinatore della sicurezza disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese

così che sia possibile garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;

2. Il Professionista dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessario; inoltre, dovrà provvedere all'aggiornamento del documento e ne farà parte integrante nel caso si renda necessaria la redazione di eventuali perizie di variante; l'onere di tale prestazione verrà calcolato in base ai vigenti tariffari professionali, in analogia a quanto previsto per la Direzione Lavori, sempre al netto del ribasso d'asta offerto in fase di gara.

3. Il Professionista dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del Direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa le necessarie disposizioni.

Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al Responsabile del Procedimento.

Nel caso in cui l'Amministrazione, nella persona del Responsabile del Procedimento, non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Professionista (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) provvederà a dare comunicazione dell'inadempienza, da parte dell'impresa, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria territorialmente competente e alla Direzione Territoriale del Lavoro.

Resta ferma la riserva dell'Amministrazione committente, nella persona del Responsabile dei Lavori/Responsabile del Procedimento, di segnalare all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria locale ed alla Direzione Territoriale del

Lavoro eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del coordinatore della sicurezza, impregiudicata l'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli.

4. Il Professionista (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità, nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di legge, durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza nel e del cantiere e dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere almeno due volte alla settimana e ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Responsabile dei Lavori. Il Professionista (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione coordinatore), non potrà avvalersi del collaboratore per la sottoscrizione di verbali mentre, quest'ultimo, ad ogni intervento in cantiere, potrà evidenziare la sua presenza apponendo la firma sul registro di cui al successivo punto 5.

5. A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere compilato uno specifico registro, vidimato a cura del Responsabile dei Lavori o del Responsabile del Procedimento, da conservarsi in cantiere, che affiancherà il giornale dei lavori, nel quale dovranno essere contestualmente indicati ed aggiornati e puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, i sopralluoghi effettuati dal Professionista incaricato di coordinare la sicurezza e/o dal suo collaboratore, mentre le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni potranno essere impartite solamente dal Professionista risultante

incaricato. In tal modo, si potranno verificare le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa.

6. Il Professionista (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL nonché Casse edili. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata sia all'Ufficio di Direzione dei Lavori, che provvederà ad allontanare il personale non avente i requisiti previsti, che al Responsabile del Procedimento/Responsabile dei Lavori.

7. Il Professionista (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) dovrà inviare al Responsabile dei Lavori una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l'obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti del successivo punto 9 del presente articolo.

8. Il Professionista (coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione) dovrà, altresì, garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il Responsabile del Procedimento, tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza.

9. Il Responsabile del Procedimento/Responsabile dei Lavori si riserva ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati, anche nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per effetto del tardivo od

omesso adempimento di tutte le predette condizioni contrattuali e comunque delle disposizioni di legge in vigore, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

ART. 7 - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

1. Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il soggetto incaricato venisse a conoscenza.

2. Tutti gli elaborati tecnici forniti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Azienda la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti riconosciute necessarie, senza che dal soggetto incaricato possa essere sollevata eccezione di sorta.

3. Il Professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà dell'Amministrazione committente che ne può disporre liberamente.

ART. 8 - TERMINI

1. Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione del presente atto.

La durata dell'incarico coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterrà concluso con l'approvazione definitiva del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e con la risoluzione delle eventuali riserve avanzate dall'impresa esecutrice.

Resta l'obbligo per il Professionista incaricato di fornire alla S.A. tutto il supporto necessario nel periodo intercorrente tra l'approvazione provvisoria del certificato di collaudo e l'approvazione definitiva dello stesso.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni decorrono dalla data di

comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.

I termini per le prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall'altra parte, come segue:

- a) Progetto di fattibilità tecnico economica generale entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;**
- b) Progetto definitivo: giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi;**
- c) Progetto esecutivo: giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi.**

Al fine del rispetto dei termini e dell'applicazione delle penali, ciascun livello progettuale deve comprendere tutte le prestazioni speciali e specialistiche, compreso quelle accessorie connesse e necessarie alla corretta redazione, alla comprensibilità e alla completezza della singola fase progettuale.

ART. 9 - CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, calcolato in base alle vigenti tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016 e così come risultante dalla procedura di affidamento ammonta a complessivi € _____ (diconsi euro _____), comprensivo anche dei rimborsi spese cui vanno aggiunti € _____ per contributi previdenziali ed € _____ per I.V.A. in misura di legge, per complessivi € _____.

Detto importo è stabilito ed accettato in relazione alla quantità ed alla complessità dell'attività in oggetto.

Conseguentemente all'esito della procedura di gara, il corrispettivo per le prestazioni professionali, al netto degli oneri previdenziali, assicurativi e

fiscali, è quindi il seguente:

1.1 Fase di progettazione

a. progetto di fattibilità tecnica ed economica € _____

b. progettazione definitiva € _____

c. progettazione esecutiva € _____

totale fase progettazione € _____

1.2 Fase di esecuzione

a. direzione misura contabilità lavori e coordinamento sicurezza fase
esecuzione € _____

b. totale fase esecuzione € _____

2. Il compenso, come sopra indicato, si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente atto, al cui interno si intendono ritorsate le attività professionali inerenti gli aggiornamenti modificazione e integrazione degli elaborati che per un qualsivoglia motivo l'Amministrazione committente, prima della consegna degli stessi, ovvero dopo tale consegna sino all'approvazione del progetto, ritenesse utili e necessari per soddisfare le richieste di soggetti coinvolti nei lavori o necessitate in base a vigenti normative.

Nel compenso come sopra indicato è compreso, tra l'altro, anche il corrispettivo per la trattazione delle riserve dell'Impresa, ivi inclusi gli adempimenti nell'ipotesi di accordo bonario.

La definitiva entità dell'onorario, spettante in ragione di quanto previsto nel presente atto, verrà determinata a consuntivo sulla scorta delle risultanze della contabilità finale, tenendo conto del ribasso d'asta praticato in fase di offerta e degli importi delle categoria d'opera.

Il corrispettivo per la direzione dei lavori sarà adeguato, in caso di perizie di variante, in relazione alle prestazioni svolte, tenendo conto del ribasso d'asta praticato in fase di offerta e degli importi delle categoria d'opera, previa stipula di apposita appendice contrattuale.

ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il pagamento dei corrispettivi, come definiti in ragione del presente atto, avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa parcella con le seguenti modalità.

1.1 Fase di progettazione

a. Progetto di fattibilità tecnico economica:

20% del corrispettivo alla consegna del progetto;

50 % del corrispettivo all'adozione da parte dell'Amministrazione del progetto;

30 % del corrispettivo (saldo) all'ottenimento degli eventuali necessari pareri, nulla osta, autorizzazioni da parte di tutti gli organi competenti (NVISS);

b. progettazione definitiva:

20% del corrispettivo alla consegna del progetto;

50 % del corrispettivo all'adozione da parte dell'Amministrazione del progetto;

30 % del corrispettivo (saldo) all'ottenimento degli eventuali necessari pareri, nulla osta, autorizzazioni da parte di tutti gli organi competenti.

c. progettazione esecutiva

20% del corrispettivo alla consegna del progetto;

50 % del corrispettivo all'adozione da parte dell'Amministrazione del

progetto;

30 % del corrispettivo (saldo) all'ottenimento degli eventuali necessari

pareri, nulla osta, autorizzazioni da parte di tutti gli organi competenti.

1.2 Fase di esecuzione

a. direzione misura contabilità lavori:

90% del corrispettivo proporzionalmente allo stato di avanzamento

dei lavori.

10% del corrispettivo (saldo) ad approvazione del certificato di

collaudo tecnico amministrativo.

b. coordinamento sicurezza fase esecuzione:

90% del corrispettivo proporzionalmente allo stato di avanzamento

dei lavori.

10% del corrispettivo (saldo) ad approvazione del certificato di

regolare esecuzione.

In caso di inadempimento contrattuale l'Amministrazione committente si

riserva di non procedere alla liquidazione delle rate di acconto o di saldo sino

alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato

il non corretto adempimento.

In sede di liquidazione delle fatture in acconto o a saldo verranno disposte le

eventuali ritenute a titolo di rivalsa.

ART. 11 - TRACCIABILITA'

Il Codice Identificativo gara (CIG) indicato dalla S.A. in tutti i documenti della

procedura di gara in parola dovrà essere indicato nelle singole fatture relative

ad ogni pagamento.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto

corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente

inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con

salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente.

L'incaricato, a pena di nullità assoluta, assume l'obbligo di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti

che non contengono la clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei

flussi finanziari. Il Professionista incaricato con la firma del presente contratto

assume espressamente l'obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i

subcontratti che stipulerà, nel caso, con altri operatori economici.

In ottemperanza all'articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, l'appaltatore

dichiara che il Conto Corrente Bancario IBAN..... sul quale

verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto ed è soggetto

all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e indica nel Sig.,

nato a il codice fiscale autorizzato a operare su di

esso, e si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario /

Postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i

pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i

subcontraenti.

La S.A. assume l'obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto

esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa

indicazione del CIG di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, legge 136/2010, il contratto si intende

risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente contratto

vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.

L'incaricato si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all'articolo 4 e all'articolo 5 della legge n. 136/2010.

E' fatto divieto alle imprese mandanti di fatturare alla mandataria: ciascun soggetto del raggruppamento deve intestare le proprie fatture, ciascuna per gli importi di propria spettanza, direttamente alla S.A.. Il pagamento dell'importo complessivo è effettuato comunque a favore della sola mandataria sulla quale grava l'obbligo di provvedere a distribuire il dovuto agli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento.

ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO E GARANZIE

A tale fine l'Appaltatore ha prodotto la fideiussione bancaria/polizza fideiussoria assicurativa n. _____ rilasciata dalla _____ in data _____ conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la S.A. abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità, così come la stessa cauzione dovrà risultare regolarmente costituita nel caso in cui dall'Amministrazione esercitasse l'opzione per il mantenimento del contratto per l'ulteriore durata prevista. Il Professionista incaricato dovrà comunque provvedere a presentare la polizza RC professionale in corso di validità.

ART. 13 – PENALI

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successivi articoli 15, 16 e 17, la Stazione Appaltante potrà applicare le seguenti penalità.

1. Nell'ipotesi di consegna ritardata delle prestazioni professionali relative all'incarico di progettazione così come previste nel presente Atto, fino a un massimo di 30 giorni di ritardo: la penale applicata sarà pari a € 100,00 (euro cento/00) al giorno, per ogni giorno di ritardo;

2. Nell'ipotesi di inadeguata esecuzione delle prestazioni di cui al precedente punto 1.): la penale applicata sarà pari a € 100,00 (euro cento/00), per ogni giorno in più rispetto alle tempistiche contrattuali, che il Professionista impiegherà affinché la prestazione professionale contrattuale possa ritenersi finalmente conforme alle normative vigenti, fino a un massimo di 30 giorni di ritardo rispetto alla scadenza;

3. Per ritardata contabilizzazione e ritardata presentazione degli atti contabili, fino ad un massimo di 30 giorni di ritardo rispetto alla scadenza: rivalsa sul Professionista incaricato dell'intero ammontare degli interessi per ritardata contabilizzazione richiesti dalla ditta e, in ogni caso, non inferiori a € 100,00 (euro cento/00) giornalieri;

4. La mancata presenza in cantiere, rispetto alle condizioni del presente disciplinare o di quelle eventualmente migliorative offerte in fase di gara, da parte dell'ufficio di Direzione Lavori, comporterà la comminazione di una penale giornaliera del 2 per mille (duepermille) del relativo onorario;

5. La mancata presenza in cantiere, rispetto alle condizioni del presente disciplinare o di quelle eventualmente migliorative offerte in fase di gara, del Professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, comporterà la comminazione di una penale giornaliera del 2 per mille (due permille) del relativo onorario. Alla stessa stregua, verrà trattata la mancata reperibilità quotidiana.

Le penali, applicate ai sensi dei precedenti commi, verranno trattenute sul compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, la S.A. committente ha facoltà di risolvere il contratto, senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

L'applicazione della penale non esclude la responsabilità del Professionista incaricato per eventuali maggiori danni subiti dalla S.A. committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare ad errori od omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili allo stesso Professionista incaricato.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superiore a 30 (trenta) giorni;
- inadempienze alle condizioni di cui al presente atto che abbiano determinato la notifica a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC, da parte del Responsabile dei Lavori o comunque a S.A. committente, di tre diffide ad adempiere nei termini - comunque non inferiori alle 24 (ventiquattro) ore - stabiliti in rapporto al grado dell'urgenza ed alla natura della prestazione

oggetto di diffida.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la S.A. si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dall'Amministrazione medesima, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 15 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

La S.A. committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto al Soggetto Incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 16 - RECESSO

La S.A., con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso, il soggetto incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà della S.A. committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con idoneo provvedimento, mediante il pagamento dell'attività eseguita e della maggiorazione per sospensione d'incarico prevista dagli artt. 10 e 18 della Legge n. 143/1949.

Il Professionista incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto alla S.A. committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire allo stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il Professionista incaricato ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 17 - INCOMPATIBILITÀ

Per il Professionista incaricato fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il soggetto incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con la S.A. committente.

Il Professionista incaricato si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista incaricato e la S.A. in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Gorizia.

ART. 19- RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 20 - DOMICILIO

Il Professionista incaricato dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a _____ con recapito in Via _____ n. ____ presso il quale elegge il proprio domicilio agli effetti del presente atto.

ART. 21 - SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico della S.A. committente, sono e saranno ad esclusivo carico del soggetto incaricato.

Si intendono, altresì, a carico del Professionista incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 22 - CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di Euro _____
(_____/____).

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

ART.23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali proprie dell'Amministrazione comunale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo le Parti stesse precisano che:

- l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto;
- hanno preso visione del testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti.

ART.24 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il _____ dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16 e 19.

Fatto in un unico originale, letto e approvato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione

Per il Soggetto Incaricato
